



CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

A.A. 2019/2020

1. PREMESSA	pag. 2
2. TASSA REGIONALE	pag. 2
3. CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (L. 232 dell'11/12/2016)	pag. 2
a) determinazione del contributo onnicomprensivo annuale	pag. 2
b) esoneri e riduzioni per merito e reddito previsti dalla legge	pag. 3
c) graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi, previsti dall'art. 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68	pag. 4
d) altri esoneri e riduzioni previste dall'Ateneo	pag. 5
e) Misure Straordinarie <i>una tantum</i> (Salva Studenti)	pag. 7
f) Scuole di specializzazione	pag. 8
g) Dottorati di ricerca	pag. 8
4. SCADENZE	pag. 9
5. ALTRI CONTRIBUTI PER I SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE	pag.10
6. MODALITA' DI VERSAMENTO	pag.11
7. COME OTTENERE L'ISEE-U	pag.11
8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag.12



1. Premessa

L'Università di Messina in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 254 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studi attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità, e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.

Il presente documento illustra i criteri per la determinazione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti per l'anno accademico 2019/2020 nonché le modalità del relativo pagamento. Vengono, inoltre, descritte le diverse tipologie di esonero dal pagamento della contribuzione riservate a determinate categorie, nonché le modalità per l'eventuale rimborso.

Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti sono tenuti a corrispondere, nei casi previsti dalla legge anche la tassa regionale per il diritto allo studio (di cui all'art. 3, commi da 20 a 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e l'imposta di bollo (di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642).

Gli studenti non in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del contributo onnicomprensivo annuale non potranno effettuare nessun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo, ammissione all'esame di laurea ecc.), né potranno ottenere certificati relativi agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.

2. Tassa Regionale

Salvo quanto previsto dall'art. 223, comma 22, della Legge 28.12.1995. n. 549, al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione, lo studente dovrà corrispondere la tassa regionale per il diritto allo studio di 140,00 € e l'imposta di bollo di 16,00 €, per un importo complessivo di 156,00 €.

3. Il Contributo onnicomprensivo annuale

L'importo individuale del contributo onnicomprensivo annuale è calcolato in base a criteri di reddito, merito e situazione personale dello studente.

Il contributo onnicomprensivo annuale massimo per l'Anno Accademico 2019/2020 è pari a 1.800,00 € nella classe più alta di reddito.

a) determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle **classi reddito ISEE-U**.

Gli studenti che intendono usufruire della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito devono presentare l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U), riferita al nucleo familiare di appartenenza. In mancanza, lo studente è collocato d'ufficio nella fascia contributiva più alta.

Le attestazioni ISEE-U sono soggette ai controlli e a verifiche e, in caso di dichiarazioni non veritiere, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti ed, in particolare, quelle previste dall'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012.

Per informazioni di maggior dettaglio sulla attestazione ISEE-U si rinvia alla sezione del documento dedicata.

Per l'anno accademico 2019/2020 la determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito è determinato secondo la seguente tabella:

Fasce	Reddito ISEE-U in €	COA	1° anno	Regolarità * iscrizione + merito	solo merito **
I	0 a 6.000,00	324,17 €	- €	- €	200,00 €
II	6.001,00 a 7.000,00	379,17 €	- €	- €	200,00 €
III	7.001,00 a 8.000,00	436,17 €	- €	- €	200,00 €



IV	8.001,00 a 9.000,00	493,17 €	- €	- €	200,00 €
V	9.001,00 a 10.000,00	553,17 €	- €	- €	200,00 €
VI	10.001,00 a 11.000,00	592,17 €	- €	- €	200,00 €
VII	11.001,00 a 12.000,00	646,17 €	- €	- €	200,00 €
VIII	12.001,00 a 13.000,00	700,17 €	- €	- €	200,00 €
IX	13.001,00 a 16.000,00	811,17 €	811,17 €	210,00 €	315,00 €
X	16.001,00 a 19.500,00	976,17 €	976,17 €	245,00 €	367,50 €
XI	19.501,00 a 24.000,00	1.149,17 €	1.149,17 €	315,00 €	472,50 €
XII	24.001,00 a 30.000,00	1.297,17 €	1.297,17 €	420,00 €	630,00 €
XIII	30.001,00 a 40.000,00	1.487,67 €	1.487,67 €	1.487,67 €	1.487,67 €
XIV	oltre 40.000,00	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €

no tax area rif. 3. b) (1)

esoneri parziali rif. 3. b) (2)

* **regolarità iscrizione + merito:** ai sensi dei commi 255-257 della L. 232/16

** **solo merito:** ai sensi del comma 258 della L. 232/16

b) esoneri e riduzioni per merito e reddito previsti dalla legge.

(1) **esonero totale per reddito e merito per studenti con regolarità di iscrizione.**

sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore o uguale a **13.000,00 €**;
- sono iscritti all'**Università di appartenenza** da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (*ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati dal 2016/17, iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale*);
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto 2019, almeno **10 crediti formativi** universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2019, almeno **25 crediti formativi**.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, non si considera il merito.

(2) **Esonero parziale per reddito e merito.**

Per gli studenti che appartengono al nucleo familiare il cui ISEE-U sia compreso **tra 13.001,00 € e 30.000,00 €** il contributo onnicomprensivo annuale è pari al 7% della quota di ISEE-U eccedente 13.000,00 € dai valori delle fasce di contribuzione stabilite dall'Ateneo, se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- sono iscritti all'Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (*ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati 2016/2017 iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale*);
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto 2019, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2019, almeno 25 crediti formativi universitari. Non si considera il merito in



caso di iscrizione al primo anno.

Per gli studenti che appartengono al nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore a 30.000,00 € che soddisfano solo il requisito del merito il contributo onnicomprensivo annuale è pari al 10,5 % della quota di ISEE-U eccedente 13.000,00 € dai valori delle fasce di contribuzione stabilite dall'Ateneo, con un contributo minimo di 200,00 €.

c) Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi, previsti dall'art. 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

L'Università esonera dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) gli studenti:

- (1) che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della **borsa di studio** (art. 9, comma 2, primo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
- (2) **con disabilità**, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità **pari o superiore al 66%** (art. 9, comma 2, secondo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68) che inseriscano nella procedura di iscrizione on line copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento dell'iscrizione;
- (3) **con disabilità tra il 31% e il 65%** compreso si riconosce una riduzione del 2,8% sul contributo onnicomprensivo annuale per ogni punto di disabilità superiore al 31%. Le condizioni di disabilità non permanente, o soggette a revisione periodica, devono essere riconfermate ad ogni rinnovo;
- (4) **stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano** nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri (art. 9, comma 3, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
- (5) costretti ad **interrompere gli studi a causa di infermità gravi** e prolungate debitamente certificate in tale periodo (art. 9, comma 4, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
- (6) che intendano **ricongiungere la loro carriera** dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso pari ad 155,00 € per ciascun anno accademico per il quale non è stata effettuata l'iscrizione (art. 9, comma 5, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68)

Gli studenti che beneficiano delle disposizioni *sub* (5) e (6) non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

In tutti i casi è sempre dovuta l'imposta di bollo.

d) altri esoneri e riduzioni previste dall'Ateneo.

L'Ateneo nell'ambito della propria autonomia ha previsto altre ipotesi di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e/o di riduzione dello stesso, secondo le modalità e con le indicazioni di seguito individuate. In particolare:



- (1) **esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti** immatricolandi centisti e centisti con lode che hanno conseguito il diploma nel 2019 per l'a.a. 2019/2020 solo per il primo anno del Corso di Studio (art. 2, comma 6 Regolamento);
- (2) **esonero con percorso netto** per gli studenti centisti e centisti con lode diplomati nell'anno scolastico 2018/2019 ed immatricolati nei CdL Triennali e CdL Magistrali CU dell' Ateneo di Messina nell'a.a. 2019/2020: il I anno contributo onnicomprensivo zero per esonero centisti. Negli anni successivi, lo studente con regolarità di iscrizione, che abbia conseguito tutti i crediti previsti nel piano di studi, entro il 30 settembre, con una votazione media ponderata di 28/30 (così come calcolato su Esse3), negli anni precedenti a quello di iscrizione, il contributo onnicomprensivo sarà pari a zero.
- (3) **esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti-atleti** individuati secondo le prescrizioni del Regolamento 94/2018;
- (4) agli studenti immatricolati non residenti in possesso di titolo conseguito all'estero devono pagare per l'immatricolazione ad un corso di studio di primo o secondo ciclo un COA dell'ammontare pari ad 750,00 € (v. delibera CdA del 31 gennaio 2018 prot. n. 21686);
- (5) agli studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare godono di una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale fino a 80,00 € per il secondo componente e fino a 150,00 € dal terzo componente in poi, a condizione che siano regolarmente iscritti e abbiano presentato ciascuno il proprio ISEE-U. Resta fermo il pagamento della Tassa regionale e dell'imposta di bollo;
- (6) agli studenti iscritti a tempo parziale ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste dal precedente punto 3 (delibera CdA del 27 novembre 2017 prot. n. 91345);
- (7) agli studenti dipendenti dell'Ateneo o dell'Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste dal precedente punto 3 (delibera CdA del 27 novembre 2017 prot. n. 91345);
- (8) agli studenti figli di dipendenti dell'Ateneo, appartenenti alla categoria del Personale Tecnico Amministrativo, o di dipendenti dell'Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 15 % del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste dal precedente punto 3;
- (9) agli studenti laureandi che non siano riusciti ad acquisire tutti i crediti formativi universitari entro e non oltre il 31 dicembre 2019 si autorizza l'iscrizione entro il 31 gennaio 2020, senza aggravio di mora a condizione che conseguano il titolo accademico nella sezione di recupero di marzo 2020. Tale categoria di studenti sarà tenuta al pagamento del 50% del contributo onnicomprensivo annuale da versare in unica rata il 28 febbraio 2020. Qualora il conseguimento del titolo non avvenga durante la sessione di laurea di Marzo 2020, lo studente è tenuto al pagamento della restante quota del 50% del COA, secondo le scadenze già fissate per il pagamento dell'ultima rata;
- (10) agli studenti che frequentano i Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, in relazione ai vincoli Ministeriali (art. 7 comma 3 Decreto Interministeriale 119 del 19/02/2009) riguardanti il numero di sedute di laurea previste per ogni anno accademico , gli appelli di esame di Febbraio e Marzo 2020 saranno considerati come straordinari per gli studenti iscritti almeno al terzo anno **uscente** e per gli studenti iscritti come fuori corso **finale** pertanto, i predetti studenti, non saranno tenuti a rinnovare l'iscrizione per l'Anno Accademico 2019/2020 se conseguiranno il titolo entro aprile 2020.

In caso lo studente rientri tra piu' diverse tipologie di esenzione, si applica quella economicamente piu'vantaggiosa.





e) Misure Straordinarie *una tantum* (Salva Studenti).

Per agevolare le iscrizioni all'A.A. 2019/2020 sono previste misure straordinarie. In particolare:

- a) gli studenti che relativamente all'a.a. 2018-2019 non hanno effettuato alcun atto di carriera, potranno beneficiare di una misura straordinaria volta ad agevolare le iscrizioni all'anno accademico 2019/2020 consistente nel pagamento della tassa di iscrizione (156,00 €) dovuta per l'Anno Accademico 2018/2019 (senza aggravio di mora) e di contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in misura forfettaria pari a €154,00.
Con il pagamento della tassa e del contributo in misura forfettaria risulterà regolarizzata la posizione relativa all'A.A. 2018/2019 e si potrà procedere alla iscrizione all'A.A. 2019/2020 secondo le regole ordinarie;
- b) gli studenti che relativamente all'a.a. 2018-2019 hanno effettuato solamente il pagamento della tassa di iscrizione pari a (156,00 €), senza aver compiuto alcun altro atto di carriera, potranno beneficiare di una misura straordinaria volta ad agevolare le iscrizioni all'anno accademico 2019/2020 consistente nel pagamento di contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in misura forfettaria pari a €154,00.
Con il pagamento del contributo calcolato in misura forfettaria risulterà regolarizzata la posizione relativa all'A.A. 2018/2019 e si potrà procedere alla iscrizione all'A.A. 2019/2020 secondo le regole ordinarie.

In caso lo studente si trovi in posizione debitoria nei confronti dell'Ateneo per gli Anni Accademici antecedenti al 2018/2019, può usufruire delle succitate agevolazioni esclusivamente dopo aver azzerato tutte le pregresse pendenze.

Lo studente che fa richiesta di avvalersi del pagamento del contributo in misura straordinaria per l'A.A. 2018/2019, si impegna formalmente a non presentare alcun atto di rinuncia agli studi o di trasferimento presso altra Università, nell'Anno Accademico 2019/2020. La presentazione di una domanda di rinuncia o di trasferimento presso altra Università determinerà la decadenza dal beneficio e l'accoglimento dell'istanza di trasferimento o di rinuncia sarà subordinato al pagamento di quanto originariamente dovuto in via ordinaria per l'anno accademico 2018/2019, senza nessuna decurtazione.

Sarà possibile sostenere gli esami di profitto a partire dalla prima sessione utile dell'Anno Accademico 2019/2020.



f) Scuole di specializzazione

A.A.	Scuola di Specializzazione	Importo tassa d'iscrizione entro il 31/10/2019	Conguaglio in rata unica entro il 29/05/2020	Conguaglio rateizzato		
				1° rata 02/04/2020	2° rata 31/05/2020	3° rata 31/07/2020
2018/2019	Area Sanitaria mediche	400,17 €	1600,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €
2018/2019	Area Sanitaria non mediche	400,17 €	800,00 €	300,00 €	300,00 €	200,00 €
2019/2020	Area Veterinaria	1000,00 €	1000,00 €	-	-	-
2019/2020	Professioni Legali	400,17 €	800,00 €	300,00 €	300,00 €	200,00 €

Mora per ritardato pagamento iscrizione fino al 31/12/2019	€ 56,00
Mora per ritardato pagamento iscrizione dal 02/01/2020	€ 100,00
Mora per ritardato pagamento rata di conguaglio	€ 28,00

g) Dottorati di ricerca

Vedi delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2019 rif. prot. nr. 64747 del 3 luglio 2019 ed eventuali s.m.i proposte dal D.A. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione.



4. Scadenze

	Immatricolazioni/Iscrizioni	Scadenza	Oltre i termini
I	immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale non a numero programmato	dal 23 luglio 2019 al 30 settembre 2019 *	<input type="checkbox"/> dal 1 al 31 ottobre 2019 con € 50,00 di mora; <input type="checkbox"/> dal 1 al 30 novembre 2019 con € 80,00 di mora; . oltre il 30 novembre 2019 con € 160,00 di mora.
II	immatricolazioni ai corsi di laurea di I e II livello a numero programmato, a livello nazionale e a livello locale	Secondo le indicazioni dei relativi avvisi pubblicati sul sito web di Ateneo	
III	iscrizioni agli anni successivi	dal 23 luglio 2019 al 30 settembre 2019 **	<input type="checkbox"/> dal 1 al 31 ottobre 2019 con € 50,00 di mora; <input type="checkbox"/> dal 1 al 30 novembre 2019 con € 80,00 di mora. . oltre il 30 novembre 2019 con € 160,00 di mora.
IV	Corsi liberi presso i corsi di laurea a numero programmato	Le domande per la frequenza scadranno, di norma, entro una settimana dopo la pubblicazione delle graduatorie	
V	corsi liberi presso altri corsi di laurea	Le domande per la frequenza scadranno il 28 dicembre 2019	

NB: tutte le scadenze che coincidono con giorni festivi o non lavorativi si intendono prorogate al primo giorno feriale utile.

Proroghe

- i. la scadenza prevista al punto 4. I è prorogata al 10 dicembre 2019;*
- ii. la scadenza prevista al punto 4. III è prorogata al 31 dicembre 2019.**



5. Altri contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente

	DESCRIZIONE SERVIZIO	COSTO	MODALITA'
I	Istanze di trasferimento ad altra università	<ul style="list-style-type: none">100,00 € + 16,00 € di bollo (per lo stesso corso di studio)126,00 € + 16,00 € di bollo (per altro corso di studio)	scadenza presentazione 28 dicembre 2019, ad eccezione corsi di laurea di I e II livello a numero programmato, a livello nazionale e a livello locale
II	Istanze di trasferimento da altro Ateneo nazionale o estero	52,00 €	scadenza presentazione 1 febbraio 2020, salvo diverse disposizioni dei relativi Dipartimenti.
III	Richieste di passaggio ad altro corso di studio	26,00 €	
IV	Rinuncia agli studi	100,00 € + 16,00 € di bollo	può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno previo pagamento delle somme a debito compreso l'intero COA dovuto per l' a.a. di riferimento.
V	Richiesta duplicato della pergamena di conseguimento titolo	135,00 € + 16,00 € di bollo	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
VI	Iscrizione ai corsi singoli	<ul style="list-style-type: none">da 1 a 12 CFU 300,00 €da 13 a 24 CFU 600,00 €da 25 a 30 CFU 900,00 €per il pacchetto da 25 a 30 CFU per ulteriori CFU, il contributo da versare sarà pari a 40,00 € per ogni singolo credito formativo (CFU) (+ 16,00 € di bollo)	scadenza presentazione 31 maggio 2020.
VII	Iscrizione percorsi 24 CFU finalizzati al FIT - ai fini del conseguimento totale o parziale dei 24 CFU e per l'eventuale riconoscimento dei CFU già acquisiti	<ul style="list-style-type: none">Gratuita per iscritti a CdL e/o Post-Laurea UniMe46,00 € (30,00 € + 16,00 € di bollo) per utenti esterni	
VIII	Iscrizione percorsi 24 CFU finalizzati al FIT - conseguimento CFU	15,00 € per ogni CFU fino ad un massimo di 360,00 € (+ 16,00 € di bollo)	
IX	revisione determinazione COA	100,00 € + 16,00 € di bollo	
X	Richiesta altri duplicati	26,00 € + 16,00 € di bollo	
XII	Riconoscimento di carriera a seguito di rinuncia	26,00 €	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
XIII	Riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero	26,00 € (immatricolati) 150,00 € negli altri casi	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
XIV	Eventuali altri servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali	26,00 € + 16,00 € di bollo	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
XV	Rilascio Pergamena di Laurea	85,00 € (importo comprensivo di nr. 2 bolli virtuali)	Spedizione gratuita su richiesta



6. Modalità di versamento

L'importo del Contributo Omnicomprensivo Annuale sarà stabilito a seguito dell'acquisizione dell'ISEE-U, previo consenso dello studente, attraverso il sistema di Cooperazione Applicativa INPS, e sarà corrisposto, **con le modalità previste dal sistema PagoPA**, secondo le seguenti modalità:

- **rata UNICA**: da effettuare entro il **30 marzo 2020**;
- **n. 3 rate**: da effettuare entro il **30 gennaio 2020**, il **30 marzo 2020** e il **29 maggio 2020**.

La mora per il ritardato pagamento delle singole scadenze rateali è pari ad € 28,00.

Attraverso il sistema PagoPA® è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità:

- 1) sul sito web di ateneo <https://unime.esse3.cineca.it/Home.do> accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa.
Per poter effettuare il pagamento occorre indicare il codice IUUV presente sull'avviso.
- 2) presso le banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).
L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina "<http://agid.gov.it/pagopa>".
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso.

7. Come ottenere l'ISEE-U

L'ISEE-U è l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente**, introdotto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e recentemente riformato con l'entrata in vigore del DPCM 159/2013.

- a) **QUALE ISEE-U RICHIEDERE** L'Università può accettare solo ed esclusivamente **l'ISEE-U per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario** in favore dello studente che intende beneficiare delle agevolazioni (nel caso di due o più studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, devono essere riportati i codici fiscali di tutti i richiedenti il beneficio). Se l'ISEE-U non viene rilasciato per questo preciso scopo o se presenta difformità e/o omissioni dovrà esserne richiesta la modifica o un nuovo rilascio, non oltre il 15 maggio 2020, con il pagamento del contributo per la tardiva presentazione. In presenza di più attestazioni ISEE-U disponibili presso la banca dati INPS il sistema telematico acquisirà automaticamente quella conforme e valevole per il Diritto allo Studio, con la data di sottoscrizione più recente.
- b) **ENTRO QUANDO** i dati contenuti nell'attestazione ISEE-U saranno importati direttamente dalla banca dati INPS a seguito dell'autorizzazione concessa dallo studente con la Richiesta di Agevolazioni (l'attestazione cartacea non deve essere consegnata) e saranno considerati validi dall'Università solo se la sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) avverranno entro il 30 novembre 2019.
La contribuzione sarà applicata nella misura massima prevista (Tabella al punto 3) a coloro che non inseriscono la Richiesta di Agevolazioni e/o non sottoscrivono la DSU entro il termine del 30 novembre 2019.



Novità sulla durata delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche: sono state modificate scadenza e validità della D.S.U. relativa all'ISEE-U 2019. Le D.S.U. presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 avranno validità dal momento della presentazione fino al 31/12/2019; le D.S.U. presentate dal 1° settembre al 31 dicembre 2019 sono valide dal momento della presentazione fino al 31/08/2020

- c) **OLTRE LA SCADENZA:** è data comunque la possibilità di ottenere il calcolo del COA, così come previsto al punto 3, con il pagamento di un contributo per la tardiva presentazione pari a 100,00 €. La revisione del COA può essere richiesta soltanto nel caso in cui non sia già agli atti di questa Amministrazione una Dichiarazione ISEE-U valida.

8. Normativa di riferimento

- il Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca emanato con D.R. n. 1434 del 11 luglio 2017;
- il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato giusto D.R. n. 1636 del 22 luglio 2015;
- il D. Leg.vo 29 marzo 2012, n° 68;
- la L.R. n° 20/2002 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come riformato dal DPCM n. 159/2013;
- D. Lgs. 286/1998 sulla normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- la legge 232 dell'11 dicembre 2016.